



MIBACT SG
Rep. DECRETI
n. 128 del 26/06/2018

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Decreto del Segretario generale recante Criteri di accesso al Fondo per il programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo", e in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare gli articoli 4 e 14;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 e successive modificazioni, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante "Modifiche all'allegato 3 del DM 27 novembre 2014 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017, n. 238, recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"

VISTA la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio nr. 864 del 17 maggio 2017 con la quale il 2018 è stato designato “Anno europeo del patrimonio culturale”;

VISTO l’art. 1 comma 322 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) che dispone: *In attuazione della decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le azioni e gli interventi del programma di cui al presente comma;*

Visto il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nr. 134 in data 28 febbraio 2018 di attuazione dell’art. 1 comma 322 della Legge 205/2017 sopra richiamata, recante “Definizione del programma di attività in occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale”, registrato presso la Corte dei Conti in data 4 aprile 2018, e in particolare l’art. 2, “Riparto delle risorse”, comma 2, lettera b ;

Rilevata l’esigenza di contribuire al finanziamento di progetti che si iscrivano nella finalità dell’Anno europeo individuata dalla Decisione UE 864/2017 sopra richiamata di “*incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo*” (Dec. UE 864/2017, art. 1 comma 2) e diano esecuzione agli obiettivi generali e specifici dalla medesima Decisione individuati (Dec. UE 864/2017 art. 2);

DECRETA

Art. 1. Finalità e oggetto dell’intervento finanziario

- 1) Con il presente decreto si emana il bando per l’assegnazione del Fondo per il programma di attività in occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 (d’ora in poi Fondo) di cui all’art. 1 comma 322 L. 205/2017 .
- 2) Il bando disciplina i criteri e le modalità di accesso al Fondo e si propone di sostenere progetti a carattere innovativo, pluridisciplinari, iscritti nella finalità generale e mirati agli obiettivi dell’Anno europeo.

Art. 2. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità delle iniziative proposte

- 1) Possono indirizzare richiesta di sostegno economico attraverso il Fondo le Amministrazioni pubbliche, le Istituzioni culturali e scientifiche, le Fondazioni, Associazioni, Società, Imprese con sede in Italia o in uno dei paesi UE, ma la cui attività si svolga prevalentemente in Italia, in relazione a iniziative che rientrino nella finalità dell’Anno europeo di cui all’art. 1 e perseguano efficacemente gli obiettivi generali e specifici di cui all’art. 2 della Decisione UE 864/2017 come richiamati nel D.M. 134/2018 richiamato in premessa attraverso una o più misure contenute nell’art. 3 della medesima Decisione.

- 2) Attività diverse rispetto a quelle individuate dall'art. 3 della Decisione UE 864/2017 potranno essere proposte, a condizione che contribuiscano chiaramente al perseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo così come stabiliti dall'art. 2 della medesima Decisione.
- 3) Possono accedere all'intervento finanziario solo le iniziative che abbiano ottenuto la concessione del logo dell'Anno europeo e la conseguente iscrizione nel calendario ufficiale delle manifestazioni.
- 4) Per richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni, il legale rappresentante e gli amministratori, e laddove esistente il responsabile tecnico del progetto, devono essere in possesso dei requisiti di legge previsti per l'esercizio delle loro funzioni. I predetti requisiti soggettivi sono comprovati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà da parte dei soggetti interessati.

Art. 3. Modalità di presentazione della domanda di accesso al Fondo

- 1) La domanda di contributo finanziario a valere sul Fondo dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 21 maggio 2018 per iniziative attuate, in corso, da attuarsi o avviarsi nel 1° semestre 2018, ed entro il 15 settembre 2018 per iniziative da attuarsi o avviarsi nel 2° semestre 2018.
- 2) Il contributo richiesto non potrà superare il 50% del budget complessivo previsto per l'iniziativa, dovrà corrispondere a voci di bilancio indicate con chiarezza dal piano economico-finanziario del progetto e non potrà eccedere il limite di 10.000 euro.
- 3) La domanda dovrà essere inviata esclusivamente all'indirizzo di posta certificata bando.annoeuropeo2018@mailcert.beniculturali.it. Al fine del ricevimento farà fede l'avviso di avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione. La mail non potrà pesare oltre gli 80MB.
- 4) Per i soggetti non obbligati, ai sensi della normativa vigente, al possesso di casella di posta certificata la domanda dovrà essere inviata a mezzo Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Segretariato Generale, Servizio I, via del Collegio Romano 27, 00186 Roma. Per l'avvenuta spedizione entro i termini indicati farà fede la data di spedizione.
- 5) La domanda di contributo finanziario sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del proponente, dovrà essere corredata, unitamente a copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, dalla seguente documentazione:
 - a. Progetto culturale dettagliato dell'attività candidata a ottenere il contributo finanziario, da realizzarsi o avviarsi entro il 31 dicembre 2018. Il progetto dovrà esporre con chiarezza l'intervento che si intende organizzare, evidenziando esplicitamente il modo in cui esso contribuisca a perseguire uno o più obiettivi generali o specifici dell'Anno europeo, così come definiti nell'art. 2 della Decisione UE 864/2017;



- b. Piano finanziario e/o preventivo economico del progetto, con specifica indicazione delle finalità per le quali si renda necessario il contributo finanziario a valere sul Fondo e dichiarazione di eventuali cofinanziamenti;
 - c. Dichiarazione attestante che il progetto presentato non riguarda attività già finanziate nel 2018 ad altro titolo dal MiBACT;
 - d. Dichiarazione di eventuali cofinanziamenti
 - e. Nel caso di Istituzioni culturali, Fondazioni o Associazioni, Imprese e Società di cui all'art. 2 del presente decreto, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente proponente.
- 6) Se il proponente richiede contributi per più iniziative diverse dovrà produrre una domanda per ciascuna delle iniziative. Qualora si tratti della medesima iniziativa, organizzata a cadenze periodiche (es.: ciclo di conferenze, manifestazioni itineranti ecc.) dovrà essere inviata una unica domanda.

Art. 4 Criteri di valutazione dei progetti

- 1) Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate e valutate da una apposita Commissione istituita con successivo decreto del Segretario generale.
- 2) La Commissione, verificata la regolarità della domanda e della documentazione allegata, esprimerà la propria valutazione attribuendo ai progetti pervenuti un punteggio complessivo fino a un massimo di 100 punti, articolato secondo i criteri seguenti, che la Commissione potrà ulteriormente definire:

Efficacia con la quale il progetto persegue finalità e obiettivi dell'Anno europeo	fino a 25 punti
Qualità generale del progetto (fra cui: originalità e innovazione, interdisciplinarietà, partenariato transnazionale e/o trasversale e/o multilivello, attrazione di fondi di terze parti)	fino a 25 punti
Coinvolgimento di bambini e giovani, o di anziani, o di fasce di pubblico difficilmente raggiungibile (per esempio, categorie svantaggiate)	fino a 15 punti
Sostenibilità dei risultati, effetti dell'iniziativa oltre il 31 dicembre 2018	fino a 25 punti
Rapporto costi-benefici	fino a 10 punti

- 3) La domanda si intenderà rigettata qualora non raggiunga il punteggio minimo di 60.

- 4) La Commissione adotterà criteri atti a garantire la trasparenza delle procedure e la più ampia distribuzione delle risorse disponibili.
- 5) La Commissione produrrà al Segretario generale l'elenco delle iniziative ammesse a contributo entro due mesi dalla data di scadenza per la presentazione.
- 6) L'ammissibilità ai contributi è disposta con apposito Decreto del Segretario generale nel quale sarà recepito l'elenco delle iniziative prodotto dalla Commissione.

Art. 5 Modalità di erogazione del contributo assegnato e adempimenti richiesti ai beneficiari

- 1) Per l'erogazione del contributo finanziario saranno prese in considerazione, ai fini dell'imputazione dei costi, esclusivamente le attività svolte o avviate entro il 31 dicembre 2018.
- 2) L'erogazione del contributo sarà disposta con Decreto del Segretario generale a conclusione delle attività indicate nel progetto, successivamente all'invio al Segretariato generale del resoconto dell'attività e della relativa documentazione contabile (fatture, ricevute, etc.) attestante le spese effettivamente sostenute, da trasmettersi a conclusione dell'iniziativa e comunque non oltre il 25 marzo 2019.

Art. 6 Casi di revoca, riduzione o decadenza dal contributo

- 1) In sede di riscontro del rendiconto contabile inviato dall'organizzazione proponente, nel caso in cui il contributo richiesto risulti superiore al costo effettivo della voce di bilancio corrispondente all'attività finanziata, il medesimo contributo verrà automaticamente ridotto al valore della voce di costo per la quale è stato richiesto.
- 2) Il contributo sarà revocato e/o dichiarato decaduto qualora la documentazione inviata a rendicontazione non sia idonea e nel caso in cui pervenga oltre i termini.
- 3) La Commissione potrà revocare, ridurre o dichiarare decaduto il contributo anche in altri casi, motivando la decisione.
- 4) Il presente decreto è pubblicato sul sito web del MIBACT (www.beniculturali.it) - Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito web dedicato all'Anno europeo del patrimonio culturale (<http://www.annoeuropeo2018.beniculturali.it>).
- 5) Saranno altresì pubblicati sui medesimi siti il decreto relativo all'ammissibilità dei contributi e il decreto relativo all'erogazione degli stessi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Arch. Carla Di Francesco



ALLEGATI

- Modello di domanda
- Decisione UE 864/2017

MODELLO DI DOMANDA

Richiesta di contributo a valere sul Fondo per il programma di attività dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018

Da inviare all'indirizzo: bando.annoeuropeo2018@mailcert.beniculturali.it

Organizzazione richiedente

Personalità giuridica

Conto corrente bancario

Responsabile (nome e cognome)

Email del responsabile

Telefono

Titolo del progetto

Abstract (max 3 righe)

Durata

Sede/i

Tipo di iniziativa (mostra, convegno, progetto di ricerca...)

Pubblico cui si rivolge

Partner

Obiettivi dell'Anno perseguiti (Dec.UE 864/2017 art. 2) (max 3)

Descrizione estesa, include spiegazione sul contributo agli obiettivi dell'Anno europeo (max. 25 righe)

Costi complessivi

--

Contributo proprio

--

Altri fondi

--

Contributo richiesto e motivazione della necessità del finanziamento statale

--

ALLEGATI:

- 1) Progetto dettagliato dell'attività
- 2) Piano finanziario e preventivo economico dettagliato
- 3) Dichiarazione attestante che il progetto presentato non riguarda attività già finanziate nel 2018 ad altro titolo dal MiBACT;
- 4) Dichiarazione di eventuali cofinanziamenti
- 5) Nel caso di Istituzioni culturali, Fondazioni o Associazioni, Imprese e Società di cui all'art. 2 del presente decreto, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organizzazione proponente;
- 6) Fotocopia documento d'identità in corso di validità del responsabile proponente.

I

(Atti legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2017/864 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli ideali, i principi e i valori insiti nel patrimonio culturale dell'Europa costituiscono per l'Europa una fonte condivisa di memoria, comprensione, identità, dialogo, coesione e creatività. Il patrimonio culturale occupa un ruolo importante nell'Unione europea e il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che i firmatari si ispirano «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa».
- (2) L'articolo 3, paragrafo 3, TUE afferma che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
- (3) L'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce all'Unione il compito di contribuire «al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune». L'azione dell'Unione deve essere intesa a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e a integrare l'azione di questi ultimi, tra l'altro nel settore del miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei e in quello della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea.
- (4) Come sottolineato dalla Commissione nella comunicazione del 22 luglio 2014 intitolata «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa», il patrimonio culturale deve essere considerato come una risorsa condivisa e un bene comune custodito per le generazioni future. ⁽³⁾ Pertanto responsabilità comune di tutti i portatori di interessi prendersi cura del patrimonio culturale.
- (5) Il patrimonio culturale riveste grande valore per la società europea dal punto di vista culturale, ambientale, sociale ed economico. La sua gestione sostenibile rappresenta pertanto una scelta strategica per il ventunesimo secolo, come sottolineato dal Consiglio nelle conclusioni del 21 maggio 2014 ⁽³⁾. Il contributo del patrimonio culturale in termini di creazione di valore, di competenze, di occupazione e di qualità della vita è sottovalutato.

⁽¹⁾ GU C 88 del 21.3.2017, pag. 7.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 11 maggio 2017.

⁽³⁾ Conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 relative al patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile (GU C 183 del 14.6.2014, pag. 36).

- (6) Il patrimonio culturale è al centro dell'agenda europea per la cultura ⁽¹⁾ e contribuisce al conseguimento degli obiettivi in essa stabiliti, vale a dire la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività e la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione. Esso rappresenta inoltre una delle quattro priorità per la cooperazione europea in materia di cultura per il periodo 2015-2018, quali definite nell'attuale piano di lavoro per la cultura adottato dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, il 25 novembre 2014 ⁽²⁾.
- (7) Nelle conclusioni del 21 maggio 2014 il Consiglio ha affermato che il patrimonio culturale abbraccia un ampio spettro di risorse ereditate dal passato, in tutte le forme e gli aspetti — materiali, immateriali e digitali (prodotti originariamente in formato digitale e digitalizzati), inclusi i monumenti, i siti, i paesaggi, le competenze, le prassi, le conoscenze e le espressioni della creatività umana, nonché le collezioni conservate e gestite da organismi pubblici e privati quali musei, biblioteche e archivi. Il patrimonio culturale comprende altresì il patrimonio cinematografico.
- (8) Il patrimonio culturale è stato forgiato nel corso dei secoli dall'interazione tra le espressioni culturali delle diverse civiltà che hanno popolato l'Europa. Un Anno europeo del patrimonio culturale contribuirà a favorire e sviluppare la consapevolezza dell'importanza di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali. Tra i modi per raggiungere tale consapevolezza figurano i programmi di educazione e di sensibilizzazione capillare del pubblico, in linea con gli obblighi stabiliti nella Convenzione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, di cui l'Unione e gli Stati membri sono parte.
- (9) In conformità dell'articolo 30 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione e la maggioranza degli Stati membri sono parte, i partecipanti alla convenzione riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno adottare tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità abbiano, tra l'altro, accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
- (10) L'Access City Award europeo (il premio europeo per le città a misura di disabili) ha dimostrato che è fattibile e costituisce inoltre una buona pratica rendere il patrimonio culturale delle città accessibile, in modo da rispettare la sua natura e i suoi valori, alle persone con disabilità, agli anziani, alle persone a mobilità ridotta o con altri tipi di infermità temporanee.
- (11) Il patrimonio culturale svolge un ruolo importante per la coesione della collettività in un momento in cui le società europee sono interessate da una crescente diversità culturale. I siti che hanno ottenuto il marchio del patrimonio europeo rivestono una forte dimensione europea essendo stati selezionati per il ruolo che hanno svolto nella storia europea. Insieme alle capitali europee della cultura, questi siti rafforzano il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo. Pertanto, è opportuno ricercare le complementarità con l'Anno europeo del patrimonio culturale. La fiducia, il riconoscimento reciproco e la coesione sociale possono essere sviluppati attraverso nuovi approcci partecipativi e interculturali nei confronti delle politiche in materia di patrimonio culturale e grazie a iniziative formative che attribuiscono pari dignità a tutte le forme di patrimonio culturale, come evidenzia altresì la cooperazione internazionale nell'ambito del Consiglio d'Europa.
- (12) Il ruolo del patrimonio culturale viene riconosciuto anche nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), che individua nella cittadinanza globale, nella diversità culturale e nel dialogo interculturale i principi generali dello sviluppo sostenibile. L'agenda 2030 riconosce che tutte le culture e le civiltà possono contribuire allo sviluppo sostenibile, per il quale sono attori fondamentali. La cultura è esplicitamente menzionata in diversi obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'agenda 2030, in particolare l'obiettivo 11 (città-patrimonio), nonché l'obiettivo 4 (istruzione) e, per quanto riguarda il turismo, l'obiettivo 8 (crescita sostenibile) e l'obiettivo 12 (modelli di consumo).
- (13) L'accresciuto riconoscimento a livello internazionale della necessità di mettere le persone e i valori umani al centro di una nozione di patrimonio culturale ampia e interdisciplinare rafforza la necessità di favorire un maggiore accesso al patrimonio culturale, tra l'altro, alla luce dei suoi effetti positivi sulla qualità della vita. Un accesso più ampio può essere conseguito rivolgendosi a varie tipologie di pubblico e aumentando l'accessibilità a luoghi, edifici, prodotti e servizi, tenendo conto delle esigenze particolari e delle conseguenze del cambiamento demografico.

⁽¹⁾ Risoluzione del Consiglio, del 16 novembre 2007, su un'agenda europea per la cultura (GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro per la cultura (2015-2018) (GU C 463 del 23.12.2014, pag. 4).

- (14) Le politiche in materia di manutenzione, restauro, conservazione, riutilizzo, accessibilità e promozione del patrimonio culturale e dei relativi servizi sono in primo luogo di responsabilità nazionale, regionale o locale. Il patrimonio culturale ha tuttavia una chiara dimensione europea che è oggetto, oltre alla politica culturale, di altre politiche dell'Unione, come ad esempio l'istruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, lo sviluppo regionale, la coesione sociale, gli affari marittimi, l'ambiente, il turismo, l'agenda digitale, la ricerca e l'innovazione e la comunicazione.
- (15) L'anno 2018 riveste un'importanza simbolica e storica per l'Europa e il suo patrimonio culturale, in quanto segna una serie di eventi significativi come il centenario della fine della prima Guerra mondiale e dell'indipendenza di vari Stati membri, nonché il 400° anniversario dell'inizio della Guerra dei trent'anni. L'Anno europeo del patrimonio culturale può pertanto offrire l'opportunità di capire meglio il presente grazie a una comprensione più profonda e condivisa del passato.
- (16) Al fine di poter sfruttare a pieno il potenziale del patrimonio culturale per le società e le economie europee, la salvaguardia, il rafforzamento e la gestione del patrimonio culturale richiedono un'efficace governance partecipativa (vale a dire multilivello e fra diversi portatori di interessi) e una cooperazione intersettoriale rafforzata, come affermato dal Consiglio nelle conclusioni del 25 novembre 2014 ⁽¹⁾. Una tale governance e cooperazione coinvolge tutti i portatori di interessi, comprese le autorità pubbliche, il settore del patrimonio culturale, gli attori privati e le organizzazioni della società civile, come le ONG, e le organizzazioni nel settore del volontariato.
- (17) Inoltre, nelle conclusioni del 25 novembre 2014 il Consiglio ha invitato la Commissione a prendere in esame la presentazione di una proposta relativa a un Anno europeo del Patrimonio Culturale.
- (18) Nella risoluzione dell'8 settembre 2015 il Parlamento europeo ha raccomandato che fosse designato, preferibilmente per il 2018, un Anno europeo del patrimonio culturale.
- (19) Nel parere del 16 aprile 2015 ⁽²⁾ il Comitato delle regioni ha accolto con soddisfazione l'invito del Consiglio a considerare la possibilità di organizzare un «Anno europeo del patrimonio culturale», sottolineando il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi condivisi nel contesto paneuropeo.
- (20) La proclamazione di un Anno europeo del patrimonio culturale è un mezzo efficace per sensibilizzare l'opinione pubblica, diffondere informazioni sulle buone pratiche, promuovere il dibattito politico, la ricerca e l'innovazione e migliorare la raccolta e l'analisi di evidenze qualitative e dati quantitativi, statistiche comprese, sull'impatto sociale ed economico del patrimonio culturale. Creare un contesto atto a favorire la promozione simultanea di tali obiettivi a livello di Unione, nazionale, regionale e locale consente di migliorare le sinergie e l'utilizzo delle risorse. A tal proposito, la Commissione dovrebbe fornire informazioni tempestive e cooperare strettamente con il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri, il Comitato delle regioni e gli organismi e le associazioni operanti nell'ambito del patrimonio culturale a livello di Unione. Al fine di garantire che le attività sviluppate per l'Anno europeo del patrimonio culturale abbiano una dimensione europea, gli Stati membri sono altresì incoraggiati a collaborare tra di loro.
- (21) Il patrimonio culturale costituisce inoltre un campo di intervento in diversi programmi nel settore delle relazioni esterne, soprattutto, ma non esclusivamente, in Medio Oriente. La promozione del valore del patrimonio culturale è anche una risposta alla sua deliberata distruzione nelle zone di conflitto, come sottolineato dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione nella comunicazione congiunta dell'8 giugno 2016 intitolata «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali». Occorre altresì garantire la complementarità tra l'Anno europeo del patrimonio culturale e tutte le iniziative nel settore delle relazioni esterne sviluppate nei quadri appropriati. Le azioni per la protezione e la promozione del patrimonio culturale nell'ambito dei pertinenti strumenti nel settore delle relazioni esterne dovrebbero tra l'altro riflettere l'interesse reciproco connesso con lo scambio di esperienze e di valori coi paesi terzi. L'Anno europeo del patrimonio culturale dovrebbe promuovere la conoscenza, il rispetto e la comprensione reciproci delle rispettive culture.
- (22) I paesi candidati e potenziali candidati dovrebbero essere strettamente associati alle azioni intraprese nell'ambito dell'Anno europeo del patrimonio culturale. Si dovrebbe inoltre cercare, ove opportuno, il coinvolgimento dei paesi impegnati nella politica europea di vicinato e di altri paesi partner. Tale coinvolgimento può essere perseguito nell'ambito dei pertinenti quadri di cooperazione e di dialogo, in particolare nel contesto del dialogo tra le società civili dell'Unione e di tali paesi.

⁽¹⁾ Conclusioni del Consiglio sulla governance partecipativa del patrimonio culturale (GU C 463 del 23.12.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Parere del Comitato delle regioni — Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa (GU C 195 del 12.6.2015, pag. 22).

- (23) La salvaguardia, la conservazione e il rafforzamento del patrimonio culturale dell'Europa rientrano tra gli obiettivi dei programmi dell'Unione esistenti. Un Anno europeo del patrimonio culturale può essere pertanto attuato attraverso questi programmi nell'ambito delle rispettive disposizioni vigenti e fissando le priorità di finanziamento su base annuale o pluriennale. I programmi e le politiche in settori quali la cultura, l'istruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, lo sviluppo regionale, la coesione sociale, gli affari marittimi, l'ambiente, il turismo, la strategia per il mercato unico digitale, la ricerca e l'innovazione e la comunicazione contribuiscono direttamente e indirettamente alla protezione, al rafforzamento, al riutilizzo innovativo e alla promozione del patrimonio culturale dell'Europa e possono sostenere l'Anno europeo del patrimonio culturale conformemente ai rispettivi quadri giuridici. Contributi nazionali aggiuntivi rispetto al cofinanziamento a livello di Unione possono essere previsti a sostegno degli obiettivi dell'Anno europeo del patrimonio culturale, anche attraverso meccanismi flessibili di finanziamento come i partenariati pubblico-privato o il finanziamento collettivo.
- (24) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.
- (25) La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata dell'Anno europeo del patrimonio culturale che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽¹⁾.
- (26) Poiché gli obiettivi della presente decisione, vale a dire incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri data la necessità di scambiare informazioni a livello transnazionale e di diffondere le buone pratiche a livello di Unione, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Oggetto

1. L'anno 2018 è designato «Anno europeo del patrimonio culturale» («Anno europeo»).
2. La finalità dell'Anno europeo è di incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.

Articolo 2

Obiettivi

1. Gli obiettivi generali dell'Anno europeo sono incoraggiare e sostenere l'impegno dell'Unione, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, in cooperazione con il settore del patrimonio culturale e la società civile in senso lato, inteso a proteggere, salvaguardare, riutilizzare, rafforzare, valorizzare e promuovere il patrimonio culturale dell'Europa. In particolare l'Anno europeo:
 - a) contribuisce a promuovere il ruolo del patrimonio culturale dell'Europa quale componente essenziale della diversità culturale e del dialogo interculturale. Nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri, evidenzia i mezzi migliori per garantire la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale dell'Europa nonché la fruizione dello stesso da parte di un pubblico più vasto e diversificato, anche attraverso misure di ampliamento del pubblico e l'istruzione nel campo del patrimonio culturale, promuovendo in tal modo l'inclusione e l'integrazione sociali;

⁽¹⁾ GUC373 del 20.12.2013, pag. 1.

- b) rafforza il contributo del patrimonio culturale dell'Europa alla società e all'economia attraverso il suo potenziale economico diretto e indiretto, anche migliorando la capacità di sostenere i settori culturali e creativi, comprese le piccole e medie imprese, ispira la creazione e l'innovazione, promuove lo sviluppo e il turismo sostenibili, rafforza la coesione sociale e genera occupazione a lungo termine;
- c) contribuisce a promuovere il patrimonio culturale come elemento importante delle relazioni tra l'Unione e i paesi terzi, basandosi sull'interesse e sulle esigenze dei paesi partner e sulle competenze dell'Europa in materia di patrimonio culturale.

2. Gli obiettivi specifici dell'Anno europeo sono i seguenti:

- a) incoraggiare approcci al patrimonio culturale incentrati sulle persone, inclusivi, lungimiranti, più integrati, sostenibili e intersettoriali;
- b) promuovere modelli innovativi di governance partecipativa e di gestione del patrimonio culturale, coinvolgendo tutti i portatori di interessi, comprese le autorità pubbliche, il settore del patrimonio culturale, gli attori privati e le organizzazioni della società civile;
- c) promuovere il dibattito, la ricerca e lo scambio di buone pratiche sulla qualità della conservazione, della salvaguardia, del riutilizzo e del miglioramento innovativi del patrimonio culturale e sugli attuali interventi nell'ambiente storico;
- d) promuovere soluzioni che rendano il patrimonio culturale accessibile a tutti, anche per mezzo di strumenti digitali, attraverso l'eliminazione delle barriere sociali, culturali e fisiche, tenendo conto delle persone con particolari esigenze;
- e) sottolineare e incrementare il contributo positivo del patrimonio culturale alla società e all'economia attraverso la ricerca e l'innovazione, anche rafforzando la base di conoscenze per tale contributo a livello di Unione;
- f) incoraggiare sinergie tra il patrimonio culturale e le politiche in materia di ambiente integrando il patrimonio culturale nelle politiche ambientali, architettoniche e di pianificazione e promuovendo l'efficienza energetica;
- g) incoraggiare strategie di sviluppo locale e regionale che sfruttino il potenziale del patrimonio culturale, anche promuovendo il turismo sostenibile;
- h) sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche e migliorare la gestione e il trasferimento delle conoscenze nel settore del patrimonio culturale, tenendo conto delle implicazioni del passaggio al digitale;
- i) promuovere il patrimonio culturale quale fonte di ispirazione per la creazione e l'innovazione contemporanee ed evidenziare il potenziale di arricchimento reciproco e di una maggiore interazione tra il settore del patrimonio culturale e altri settori culturali e creativi;
- j) sensibilizzare all'importanza del patrimonio culturale europeo tramite l'istruzione e l'apprendimento permanente, concentrandosi in particolare sui bambini, sui giovani e sugli anziani, sulle comunità locali e sui gruppi difficili da raggiungere;
- k) evidenziare il potenziale della cooperazione in materia di patrimonio culturale per sviluppare legami più forti all'interno dell'Unione e con i paesi al di fuori dell'Unione e per incoraggiare il dialogo interculturale, la riconciliazione postbellica e la prevenzione dei conflitti;
- l) promuovere la ricerca e l'innovazione in relazione al patrimonio culturale; favorire l'adozione e l'utilizzo dei risultati della ricerca da parte di tutti i portatori di interessi, in particolare le autorità pubbliche e il settore privato, e facilitare la diffusione dei risultati della ricerca a un pubblico più vasto;
- m) incoraggiare sinergie tra l'Unione e gli Stati membri, anche potenziando le iniziative di prevenzione del traffico illecito di beni culturali; e
- n) dare risalto nel corso del 2018 agli eventi significativi che rivestono un'importanza simbolica per la storia e il patrimonio culturale dell'Europa.

Articolo 3

Contenuto delle misure

1. Le misure che devono essere adottate per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 comprendono le seguenti attività a livello di Unione, a livello nazionale, regionale o locale in relazione agli obiettivi dell'Anno europeo:

- a) iniziative ed eventi intesi a promuovere il dibattito, a sensibilizzare all'importanza e al valore del patrimonio culturale e a facilitare il coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi;
- b) informazioni, esposizioni e campagne di istruzione e sensibilizzazione per trasmettere valori quali la diversità e il dialogo interculturale attraverso prove del ricco patrimonio culturale dell'Europa e stimolare il contributo del pubblico alla protezione e alla gestione del patrimonio culturale e, più in generale, al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo;
- c) condivisione di esperienze e di buone pratiche da parte di amministrazioni nazionali, regionali e locali e di altre organizzazioni e la diffusione di informazioni sul patrimonio culturale, anche attraverso Europeana;
- d) lo svolgimento di studi e di attività di ricerca e innovazione e la diffusione dei loro risultati su scala nazionale o europea; e
- e) la promozione di reti e progetti collegati all'Anno europeo, anche attraverso i media e le reti sociali.

2. La Commissione e gli Stati membri, rispettivamente a livello di Unione e nazionale, possono individuare attività diverse rispetto a quelle di cui al paragrafo 1, a condizione che queste contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo stabiliti all'articolo 2.

3. Le istituzioni e gli organismi dell'Unione così come gli Stati membri, rispettivamente a livello di Unione e nazionale, possono far riferimento all'Anno europeo e utilizzare il relativo logo nella promozione delle attività di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Coordinamento a livello di Stati membri

L'organizzazione della partecipazione all'Anno europeo a livello nazionale è di competenza degli Stati membri. A tal fine, questi ultimi nominano coordinatori nazionali. I coordinatori nazionali garantiscono il coordinamento delle attività pertinenti a livello nazionale.

Articolo 5

Coordinamento a livello di Unione

1. La Commissione convoca periodicamente riunioni dei coordinatori nazionali per coordinare lo svolgimento dell'Anno europeo. Tali riunioni servono altresì come opportunità per scambiare informazioni sull'attuazione dell'Anno europeo a livello nazionale e di Unione; i rappresentanti del Parlamento europeo possono partecipare a tali riunioni in veste di osservatori.

2. Il coordinamento dell'Anno europeo a livello di Unione deve avere un approccio trasversale onde creare sinergie tra i vari programmi e iniziative dell'Unione che finanziano progetti in materia di patrimonio culturale.

3. La Commissione convoca riunioni periodiche dei portatori di interessi e dei rappresentanti delle organizzazioni o degli organismi operanti nel settore del patrimonio culturale, fra cui le reti culturali transnazionali esistenti e le ONG pertinenti nonché le organizzazioni giovanili, per assisterla in sede di attuazione dell'Anno europeo a livello di Unione.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

Ai fini dell'Anno europeo, la Commissione coopera con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d'Europa e l'Unesco, garantendo nel contempo la visibilità della partecipazione dell'Unione.

Articolo 7

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli e verifiche efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante controlli e verifiche sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione ai sensi della presente decisione.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni sul posto secondo le disposizioni e le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati ai sensi della presente decisione.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali verifiche e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Articolo 8

Finanziamenti

Il cofinanziamento a livello di Unione delle attività di attuazione dell'Anno europeo è conforme alle norme applicabili ai programmi esistenti, come ad esempio il Programma Europa creativa e nell'ambito delle possibilità previste per la fissazione di priorità su base annuale o pluriennale. L'Anno europeo può essere, ove opportuno, sostenuto da altri programmi e da altre politiche, nell'ambito delle rispettive disposizioni giuridiche e finanziarie esistenti.

Articolo 9

Bilancio

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 è fissata a 8 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 10

Monitoraggio e valutazione

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle iniziative previste dalla presente decisione. La relazione include idee relative a ulteriori sforzi comuni nel settore del patrimonio culturale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA
